

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3292 del 29/06/2022
Oggetto	SOCIETÀ COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA VE.BA in Comune di Ferrara - Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'attività di TRASFORMAZIONE LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ORTOFRUTTA autorizzata con atto DET-AMB-2020-1907 del 27/04/2020 adottato da Arpae
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3473 del 29/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n.20718/2022/CP/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. **SOCIETÀ COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA VE.BA** con sede legale in Comune di Ferrara, Via Palmirano n.66 e stabilimento in Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale. Autorizzazione alla **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **TRASFORMAZIONE LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ORTOFRUTTA** autorizzata con atto DET-AMB-2020-1907 del 27/04/2020 adottato da Arpae.

IL DIRIGENTE

- Visto che in data 08/04/2021 con PEC acquisita da Arpae al PG n PG/2022/59081, è pervenuta tramite il portale SUAPER l'istanza per la modifica non sostanziale dell'attività di **TRASFORMAZIONE LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ORTOFRUTTA** autorizzata con atto DET-AMB-2020-1907 del 27/04/2020 adottato da Arpae da parte della **SOCIETÀ COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA VE.BA** con sede legale in Comune di Ferrara, Via Palmirano n.66 – CF 00052540382 - e stabilimento in Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività riguardante l'adeguamento delle emissioni **E15** ed **E16** derivanti dei due medi impianti di combustione previsto dall'art 273-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- VISTA la Relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale PG/2022/100556 del 17/06/2022;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 6 comma 1);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-1907 del 27/04/2020 adottato da Arpae ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- a DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- a Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;
- la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa Marina Mengoli
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "*AUA ed Autorizzazioni settoriali*"

DISPONE

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-1907 del 27/04/2020 adottato da Arpae, per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **TRASFORMAZIONE LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ORTOFRUTTA**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte di Arpae, alla **SOCIETÀ COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA VE.BA** con sede legale in Comune di Ferrara, Via Palmirano n.66 – CF 00052540382 - e stabilimento in Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale, come di seguito indicato:

Il punito 3 al paragrafo **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA** viene sostituito dal presente:

3. l'emissione **E15**, derivante da un generatore di calore con potenza termica nominale pari a 6,16 MWt alimentato a gas metano, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06 deve rispettare i seguenti limiti **a partire dal 01/01/2025**:

EMISSIONI	E15 generatore di calore (6,16 MWt)
Portata (Nm ³ /h)	6.500
Durata (ore/giorno)	24
Altezza minima (m)	8
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Polveri	5
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	250
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35
Sistema di abbattimento	–
I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi del 3%	

I valori limite per i parametri "polveri" ed "ossidi di zolfo" vengono considerati rispettati in caso di utilizzo di gas naturale.

Per l'emissione **E16**, derivante da un generatore di calore con potenza termica nominale pari a 4,65 MWt alimentato a gas metano, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06 deve rispettare i seguenti limiti **a partire dal 01/01/2030**:

EMISSIONI	E16 generatore di calore (4,65 MWt)
Portata (Nm ³ /h)	4.700
Durata (ore/giorno)	24
Altezza minima (m)	8
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Polveri	5
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	250
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35
Sistema di abbattimento	–
I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi del 3%	

I valori limite per i parametri "polveri" ed "ossidi di zolfo" vengono considerati rispettati in caso di utilizzo di gas naturale.

Come previsto al Co.5 - Art.273-bis - Parte V - D.Lgs. 152/06, fino alle date sopraindicate devono essere rispettati i valori limite prescritti dalla vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-1907 del 27/04/2020 adottato da Arpae.

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alla emissione **E15 ed E16 con periodicità almeno annuale**.

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione, che consente la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile, come previsto al comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06; tale sistema deve essere mantenuto attivo ed in efficienza.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-1907 del 27/04/2020 adottato da Arpae, alla quale va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata e nelle successive modifiche non sostanziali, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente provvedimento, a cui dovrà essere allegata, da parte del proponente, la marca da bollo numero identificativo 01192190167168 del 01/02/2022, è efficace a decorrere dalla data dell'avvenuta notifica al richiedente e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato tramite PEC alla **SOCIETÀ COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA VE.BA** e trasmesso in copia al SUAP del Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.